

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941
Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 145 Termine per la nomina del consulente tecnico

Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo [201](#) del codice non deve superare i giorni sei.